



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Prot. n° 1774 del 03/11/2010

ORDINA

Con decorrenza immediata è fatto divieto a chiunque di seminare e coltivare fave o piselli a distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato del comune di Elini.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme, e si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell' art. 650 del codice penale.

DISPONE

Che per garantire un' adeguata informazione agli utenti, l'ufficio di Polizia Municipale dell' Unione dei Comuni D' Ogliastra è incaricato a disporre la massima pubblicità e divulgazione.

Che la presente ordinanza sia inviata in copia alla Stazione Forestale di Lanusei, alla Stazione Carabinieri di Ilbono, al Commissariato P.S. di Lanusei, alla Polizia Municipale dell' Unione dei Comuni D' Ogliastra.

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all' albo pretorio dell' Unione dei Comuni D' Ogliastra e del Comune di Elini ai sensi di legge.

AVVERTE

- **Che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del codice Penale**
- Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 - entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034;
 - entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall' art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti a termine delle vigenti disposizioni di Legge.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'ordine il controllo sulla esecutività della presente ordinanza e agli Uffici competenti la massima diffusione della stessa.

Copia della presente ordinanza dovrà essere **pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.**

Elini, 03/11/2010.



IL SINDACO
Vitale Rili



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Prot. n° 1774 del 03/11/2010

IL SINDACO

Albo Comune di Elini n° 127 del 03/11/2010.
Ordinanza n. 06

OGGETTO: DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI NEL CENTRO ABITATO.

PREMESSO

- che - ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati - il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica improvvisa CHE PUO' ANCHE RISULTARE LETALE PER CHI NE E' AFFETTO;
- che i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica improvvisa, se esposti all'ingestione di fave o piselli, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;
- che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave o dei piselli;
- che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave e piselli in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto;
- che è pervenuta comunicazione del Dipartimento di Prevenzione servizio DP/1 US/gm della Azienda U.S.L. n° 4 di Lanusei datata 12 marzo 1997 prot. n° 5685, con la quale si consiglia a tutti i comuni facenti parte della A.S.L. n° 4 di vietare la coltivazione delle fave nei centri abitati ed in un perimetro di mt 200;
- che, nel territorio del Comune di Elini si realizzano coltivazioni di fave e piselli;

CONSIDERATO

- che la presenza di coltivazioni di fave o piselli nei pressi del centro abitato, già lamentata in precedenza, non può essere ulteriormente tollerata a causa dei gravi pregiudizi che ne conseguono alla salute pubblica;
- che la tutela alla salute costituisce fondamentale diritto dell'individuo e di interesse della collettività, così come normato dall'art. 32, comma 1, della Costituzione Italiana;

RITENUTO che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare;

ACCERTATO che nei pressi del centro abitato, negli anni scorsi, è stata riscontrata la presenza di coltivazioni di fave e piselli;

VISTI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- l'art. 13 della Legge 23-12-1978, n. 833;

